

**COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO**

*Provincia di Reggio Emilia*



**REGOLAMENTO  
DELLA FIERA DI MAGGIO**

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 23 aprile 2008*

## INDICE

- Art. 1** Istituzione e localizzazione della fiera
- Art. 2** Giornate e orari di svolgimento
- Art. 3** Attribuzione dei posteggi
- Art. 4** Assenze
- Art. 5** Autorizzazione e concessione decennale di posteggio
- Art. 6** Revoca dell'autorizzazione e della concessione
- Art. 7** Sostituzioni di posteggio
- Art. 8** Spostamenti temporanei dei posteggi
- Art. 9** Istituzione di nuovi posteggi
- Art. 10** Subingresso
- Art. 11** Tenuta e consultazione della pianta organica e della graduatoria dei titolari di posteggio
- Art. 12** Assegnazione dei posteggi non dati in concessione, o non occupati dai titolari
- Art. 13** Fiere straordinarie
- Art. 14** Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita
- Art. 15** Tutela della privacy
- Art. 16** Sanzioni

## **ART. 1 - ISTITUZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLA FIERA**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento della "Fiera di maggio" tradizionale. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia ed entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. L'esercizio delle attività nell'ambito della Fiera è disciplinato dal D. Lgs. 31 marzo 1998 N. 114, dalla L.R. 25 giugno 1999 N.12 e relative disposizioni d'attuazione contenute nella Delibera di Giunta Regionale 26 giugno 1999 N. 1368, dal presente Regolamento .
3. La Fiera di maggio viene gestita dal Comune. L'Amministrazione ha facoltà di decidere se gestirla direttamente affidandone piena competenza ai propri uffici, o affidarla in gestione ad enti o associazioni di volontariato, che all'interno del presente Regolamento verranno di seguito denominati "Ente" competente oppure "Enti" competenti.
4. La Fiera di maggio secondo la classificazione prevista dall'art.6 della Legge Regionale 12/99, comma 1 lettera b), deve intendersi di tipo "a merceologia esclusiva" pertanto mirata a trattare esclusivamente la vendita di prodotti "alimentari"; agro-alimentari; produttori agricoli; piante, fiori recisi, articoli per il giardinaggio, sementi, fiori finti; elettrodomestici apparecchi radio e televisivi ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio, materiale elettrico; libri ed altre pubblicazioni realizzate con procedimenti tipografici o di altro genere, audiovisivo compresi; artigianato etnico; artigianato artistico; pelletteria; bigiotteria; articoli vari per l'arredo e la pulizia della casa e della persona, inclusa la biancheria per la casa; mobili di artigianato antico e moderno; giocattoli; tessuti e scampoli non confezionati, ivi compreso maglia, ricamo, uncinetto e cucito sartoriale.
5. Tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande potranno essere esercitate in conformità alle disposizioni vigenti, con comunicazione all'Ufficio Commercio almeno 10 giorni prima della manifestazione. Si esclude tutto ciò che riguarda il commercio su aree pubbliche, che deve essere a norma di legge sia dal punto di vista dell'Autorizzazione Amministrativa, sia dal punto di vista dell'Autorizzazione AUSL. Sarà comunque compito dello stesso Ufficio verificare che tali requisiti siano in essere.
6. La Fiera di maggio si svolge negli spazi individuati nella Planimetria allegata alla presente Deliberazione del Consiglio Comunale nella quale è evidenziata l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche (art.7 co.1 L.R. 12/99) e la destinazione delle altre zone destinate a spazi espositivi commerciali e non, zone destinate a spettacoli culturali, zone destinate a esibizioni sportive, zone destinate ad esposizioni di Associazioni locali o altre concordate fuori territorio, e zone destinate a esposizioni hobbistiche e di dilettantismo, di artigianato antico e moderno, di collezionismo di ogni genere, d'arte ed opere del proprio ingegno, ivi compreso maglia, ricamo, uncinetto e cucito sartoriale. Tali zone possono essere soggette a variazioni, ad esempio arricchite con aree collaterali, in base alle esigenze che si presenteranno di anno in anno e alle decisioni dell'Amministrazione vigente.
7. In analogia con quanto disposto nella Delibera di Giunta Regionale n. 1368/1999, in particolare all'art.2 lettera i), l'individuazione dei singoli posteggi, relativamente al numero totale dei posteggi individuati sull'area complessiva, alla loro collocazione, superficie e numero progressivo, viene definita con deliberazione di Giunta Comunale.
8. L'occupazione del suolo pubblico viene regolamentata dal "Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" approvato con atto del Consiglio Comunale n. 98/99 del 29 ottobre 1998 e successivamente modificato con atto del Consiglio Comunale n. 105 del 19 dicembre 1999 - n. 115 del 21 dicembre 2000 e successiva modifica n. 41 del 28 febbraio 2008. Le Associazioni

ONLUS possono richiedere l'occupazione del suolo pubblico, come da normativa vigente, ma verranno successivamente esonerate mezzo Autorizzazione rilasciata dall'Ufficio della Polizia Municipale incaricata al rilascio della medesima.

## **ART. 2 - GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO**

1. La Fiera di maggio a "merceologia esclusiva" si svolge per tradizione l'ultima domenica di maggio.
2. Per ogni giornata di presenza viene computata una presenza.
3. L'orario di vendita è stabilito con apposita Ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art.28, co.12 , del D.Lgs 31/03/1998 n.114.

Nella medesima Ordinanza sono, inoltre indicati (ai sensi delle Delibera di Giunta n. 1368/1999):

- L'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area fieristica,
  - L'orario d'inizio attività di vendita,
  - L'orario di fine attività di vendita,
  - L'orario di sgombero dei posteggi.
4. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria Ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione alle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche.

## **ART.3 – ATTRIBUZIONE DEI POSTEGGI**

1. Nella planimetria citata nell'art.1 co.5 del presente, verranno predisposte aree destinate a spazi espositivi commerciali e non, zone destinate a spettacoli culturali, zone destinate a esibizioni sportive, zone destinate ad esposizioni di Associazioni locali o altre concordate fuori territorio, e zone destinate a esposizioni hobbistiche e di dilettantismo, di artigianato antico e moderno, di collezionismo di ogni genere, d'arte ed opere del proprio ingegno, ivi compreso maglia, ricamo, uncinetto e cucito sartoriale. Tale organizzazione degli spazi e la relazione con le rispettive parti occupanti delle stesse, verrà gestita dagli Uffici comunali competenti, a meno che l'organizzazione non venga data in gestione ad "Enti" o "Associazioni" locali.  
In tal caso l'"Ente" si preoccuperà di fornire la documentazione necessaria all'Ufficio Commercio al fine di ottenere la "Licenza temporanea per manifestazione avente carattere di trattenimento pubblico" che abiliterà l'"Ente" stesso al regolare svolgimento della manifestazione.
2. Per la regolamentazione del parco di divertimento tradizionale, meglio generalizzato come "Area per Spettacoli Viaggianti", fino a nuova stesura del Regolamento specifico, sarà regolamentata dall'art. "I" co.4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 del Regolamento Comunale di Polizia Municipale ad oggi in vigore, fermo restando che l'area predestinata, come già descritta nella planimetria citata all'art.1 co.5 del presente, si limiterà a P.zza Carnevali, fino a nuove disposizioni da parte dell'Amministrazione Comunale in carica. Tale "Area per Spettacoli Viaggianti" sarà comunque soggetta di anno in anno a collaudo da parte della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

3. L'Amministrazione Comunale avrà facoltà di decidere se rilasciare le autorizzazioni e concessione decennali inerenti ai posteggi su area pubblica nei modi e nei termini di legge vigenti all'atto del rilascio. Tale assegnazione verrà definita nei termini sottoindicati nell'art. 5 del presente Regolamento.
4. I posteggi vengono assegnati ai commercianti in possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche rilasciata da qualsiasi Comune Italiano, che abbiano presentato apposita domanda in carta bollata almeno 60 giorni prima della data della manifestazione (art. 4, co. a) della Delibera di Giunta Regionale n. 1368/1999), presso l'Ufficio della Polizia Municipale, che visionerà l'istanze secondo i criteri indicati al successivo punto 3) , stilando una graduatoria che verrà comunicata almeno 30 giorni prima della data della fiera .  
Fa fede la data di spedizione in caso di raccomandata, o il protocollo del Comune nei casi in cui la domanda sia consegnata a mano o spedita per posta ordinaria.
5. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine di seguito indicato:
  - a) maggiore numero di presenze, determinata da numero di volte in cui l'operatore commerciale, in base alla medesima autorizzazione, ha effettivamente esercitato l'attività nell'ambito della stessa fiera (art.27 co.1 lett.g) del D.Lgs 114/98);
  - b) in caso di parità di numero di presenze: maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa, autocertificata;
  - c) in caso di ulteriore parità: maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese.
6. L'operatore che non accetta il posteggio assegnato o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
7. Le presenze sulla Fiera sono rilevate dalla Polizia Municipale.
8. La mancata partecipazione effettiva alla Fiera per tre anni consecutivi, è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare giustificati nei modi e nei termini previsti dall'art.5 co. 4 L.R. 12/99.
9. I posteggi per la Fiera non occupati dai rispettivi operatori entro l'ora stabilita dalla relativa Ordinanza del Sindaco, verranno assegnati ai commercianti in possesso di Autorizzazione al commercio su aree pubbliche rilasciata da qualsiasi Comune italiano, che siano presenti nel punto di raccolta appositamente predisposto a cura della Polizia Municipale, secondo seguenti criteri:
  - a) dando precedenza agli operatori che abbiano presentato domanda di ammissione alla Fiera con marca da bollo all'Ufficio competente come spuntisti (art. 4, co.b) della Del. Giunta Regionale 1368/1999);
  - b) maggiore numero di presenze, determinato dal numero di volte in cui l'operatore commerciale, in base alla medesima autorizzazione, ha effettivamente esercitato l'attività nell'ambito della Fiera come spuntista;
  - c) in caso di parità di numero di presenze: maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa, autocertificata;
  - d) in caso di ulteriori parità: maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese.

#### **ART. 4 – ASSENZE**

1. Sono considerati assenti a tutti gli effetti:
  - a) i concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita nell'Ordinanza del Sindaco;

b) gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario stabilito nell'Ordinanza del Sindaco, salvo il caso di gravi intemperie o altre motivazioni gravi da comunicarsi agli organizzatori.

2. Ai fini dell'art.29, comma 4 lettera b) del D.Lgs 31/12/1998 n.114, non sono contegiate:

a) l'assenza determinata da malattia, gravidanza o servizio militare purchè, entro 30 i giorni successivi, sia presentata idonea documentazione o, in caso di servizio militare autocertificata, anche nel caso in

cui l'impedimento riguardi un solo socio di società titolare di concessione;

b) il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la

sospensione dell'autorizzazione;

c) l'assenza per cause di forza maggiore (intemperie, calamità naturali) che provochino l'assenza, o il non allestimento del punto vendita, di oltre il 50% degli operatori.

#### **ART. 5 - AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DECENNALE DI POSTEGGIO**

1. Il Comune, dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio di ogni anno, segnala alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Emilia Romagna, l'elenco dei posteggi liberi da assegnare.
2. Il medesimo elenco deve essere esposto all'Albo Pretorio congiuntamente al bando contenente la modalità di presentazione delle domande, se previste, le dimensioni dei posteggi, i vincoli di carattere merceologico preposti in questo regolamento, ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio.
3. La domanda, in bollo, per il rilascio di una nuova Autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio, deve essere conforme alla modalità previste dal bando del Comune esposto nell'Albo Pretorio e va indirizzata al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R. . Nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al primo giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata, o la data del protocollo se la domanda è consegnata a mano o spedita per posta ordinaria.
4. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il Dirigente provvede al rilascio dell'Autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, tenendo conto, in caso di domande concorrenti, dei seguenti criteri di priorità:
  - a) maggior numero di presenze effettive maturate nella Fiera riferibili ad un'unica autorizzazione. Per presenze effettive si intende il numero delle volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività nella Fiera;
  - b) in caso di parità di numero di presenze effettive: maggiore anzianità dell'azienda derivante dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima o ai suoi danti causa, documentata anche con autocertificazione;
  - c) in caso di ulteriore parità: maggiore anzianità d'iscrizione del richiedente al Registro Imprese, dando priorità a chi vanta l'iscrizione portante data anteriore.
5. L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per domanda.

6. Le presenze maturate nella fiera che permettono di ottenere un'Autorizzazione e relativa concessione di posteggio decennale, sono azzerate all'atto del ritiro della nuova Autorizzazione (art.2 co.3 L.R. 12/99).
7. Nell'ambito della stessa fiera ciascun operatore, come massimo, può essere titolare di due Autorizzazioni e relative concessioni di posteggio.
8. La concessione di posteggio ha durata decennale (art.28 del D.Lgs 114/98) ed è tacitamente rinnovata d'ufficio alla scadenza; non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.
9. In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, il titolare di Autorizzazione al commercio su aree pubbliche deve darne comunicazione al Comune entro 180 giorni (art.4, co.1 L.R. 12/99).
10. La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente e di eventuali ulteriori quote di partecipazione. Verrà erogata dall'Ufficio della Polizia Municipale e calcolata nei termini previsti di legge. I commercianti provvederanno al pagamento della stessa di volta in volta.

#### **ART. 6 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE CONCESSIONE**

1. La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio e viceversa.
2. La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per:
  - a) rinuncia del titolare;
  - b) revoca per motivi di pubblico interesse: in questo caso all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio individuandolo, tenuto conto delle indicazioni dell'operatore, nella stessa sagra-fiera o, in subordine, in altra area individuata dal Comune (art.5, co.3 L.R.12/99);
  - c) revoca per mancato utilizzo del posteggio per quattro edizioni, anche non consecutive, nel corso del decennio avuto in concessione; sono fatti salvi i periodi di assenza già citati nell'art.4 co.2 del presente Regolamento.
3. L'Autorizzazione Amministrativa è revocata (art.29, co.4 lett.b) del D.Lgs 114/98 – art.5 co.2 della L.R. 12/99):
  - a) nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art.5 comma 2 del D. Lgs 114/98;
  - b) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo come indicato alla lettera c) del precedente comma.

#### **ART. 7 – SOSTITUZIONE DI POSTEGGIO**

1. L'accoglimento delle domande di miglioria o di scambio di posteggi di cui ai successivi punti 2) e 3), e la ristrutturazione o lo spostamento dei posteggi effettuati ai sensi del successivo punto 4), comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi, però, la medesima scadenza di quelli ritirati. Lo stesso

criterio si applica in caso di subingresso di cui al successivo art. 10 del presente Regolamento.

## 2. MIGLIORIE:

a) Il Comune, prima di trasmettere alla Regione l'elenco dei posteggi liberi, esamina eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio presentate da concessionari di posteggio della medesima Fiera, pervenute entro il 15 giugno e il 15 dicembre di ogni anno;

b) Le migliorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità della graduatoria di cui al successivo art. 11 del presente Regolamento.

## 3. SCAMBIO DI POSTEGGI:

a) Nell'ambito della Fiera è ammesso lo scambio consensuale del posteggio.

b) Dalle domande, in bollo, presentate congiuntamente o separatamente, deve risultare l'accordo fra le parti, la rinuncia al posteggio precedentemente assegnato, nonché l'indicazione espressa del nuovo posteggio.

c) Le domande di scambio di posteggio devono essere presentate almeno 60 giorni prima dell'edizione annuale della Fiera alla quale si riferiscono.

## 4. RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI:

a) In caso di ristrutturazione o spostamenti parziali o totali dei posteggi della Fiera, l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche e dei Consumatori presenti a livello provinciale, definisce la nuova area della Fiera, l'ampiezza dei singoli posteggi e le modalità con le quali si debba procedere alla riassegnazione dei medesimi, la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria, salvo accordo con l'operatore.

b) Gli operatori saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla graduatoria di cui al successivo art. 11, compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.

c) Nel caso in cui lo spostamento parziale dei posteggi non superi il 20% del totale dell'area della Fiera, saranno soggetti allo spostamento, con assegnazione dei nuovi posti secondo i criteri di cui al precedente punto b), i soli operatori interessati.

## **ART. 8 – SPOSTAMENTI TEMPORANEI DEI POSTEGGI**

1. In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area fieristica, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il Dirigente individuerà le aree e la dislocazione dei posteggi e provvederà all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento. In casi indifferibili e urgenti vi provvederà il funzionario di Polizia Municipale.

2. I nuovi posteggi sono assegnati secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 11 e compatibilmente con le dimensioni individuati e delle attrezzature di vendita.



## **ART. 9 – ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI**

1. Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'ampliamento della Fiera con l'istituzione di nuovi posteggi, la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate nell'art.5 del presente Regolamento.

## **ART. 10 – SUBINGRESSO**

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, per atto fra vivi o per causa morte, su richiesta del subentrante, comporta:
  - a) la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate con l'autorizzazione, nonché l'acquisizione della medesima postazione occupata dal dante causa nella graduatoria di cui faceva parte quest'ultimo;
  - b) l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa, e della eventuale concessione di posteggio alla quale è attribuita la stessa data di scadenza.
2. In caso di morte del titolare di Autorizzazione al commercio su aree pubbliche:
  - a) gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5 co.5 del D.Lgs 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività per sei mesi dalla data di apertura della successione;
  - b) il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'Autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare. Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività (art.4 co.2 L.R. 12/99) e /o cedere l'azienda a terzi.
  - c) le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.
3. In caso di subingresso vengono azzerate le assenze maturate dal cedente.
4. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali, può iniziare l'attività dopo aver presentato domanda di subingresso sia per la voltura dell'Autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio la cui durata sarà pari a quella del titolo ritirato.

## **ART. 11 – TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA**

### **E DELLA GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO**

1. Presso l'Ufficio Commercio è tenuta a disposizione degli Operatori e di chiunque ne abbia interesse, copia costantemente aggiornata della Planimetria, (di cui al precedente art.1 punto 6) del presente), copia della Pianta Organica e, se previsto precedentemente, della Graduatoria dei titolari di posteggio di ogni Fiera.
2. La Pianta Organica è l'elenco dei titolari di concessione decennale di posteggio con indicati i dati riferiti all'Autorizzazione Amministrativa, alla superficie assegnata, e alla data di assegnazione e di scadenza della concessione.

3. La Graduatoria dei titolari di posteggio, da utilizzare in caso di ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi della Fiera, è formata applicando i seguenti criteri di priorità:
  - a) maggiore anzianità di attività maturata dalla data della prima assegnazione decennale del posteggio, tenendo conto anche dei danti causa;
  - b) a parità di anzianità di cui al punto a): la maggiore anzianità, autocertificata, dell'Autorizzazione Amministrativa a cui era riferita la prima concessione decennale di posteggio.

**ART. 12 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON DATI IN CONCESSIONE,  
O NON OCCUPATI DAI TITOLARI**

1. I posteggi non ancora dati in concessione decennale, o non occupati dai rispettivi concessionari all'ora stabilita dalla relativa Ordinanza del Sindaco, vengono assegnati ai commercianti in possesso di Autorizzazione al commercio su aree pubbliche rilasciata da qualsiasi Comune italiano, che siano presenti nel punto di raccolta appositamente predisposto a cura della Polizia municipale, secondo i criteri già descritti all'art.3 punto 9).

**ART. 13 – FIERE STRAORDINARIE**

1. Il Sindaco, sentite le Associazioni locali, può autorizzare lo svolgimento di Fiere Straordinarie dandone comunicazione alla Regione almeno 90 giorni prima. Le Fiere Straordinarie che si ripetono consecutivamente, al terzo anno diverranno Fiere a tutti gli effetti.
2. La domanda, in bollo, dovrà essere inviata o trasmessa direttamente almeno 30 giorni prima dell'inizio della Fiera Straordinaria.
3. L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni Fiera.
4. Per quanto riguarda i criteri di assegnazione del posteggio, orari di attività, e quanto altro non definito in questo articolo, si rimanda alle norme generali indicate in questo Regolamento .

**ART. 14 – MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA**

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire la propria Autorizzazione in originale al commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo (art.5 co.1 L.R. 12/99).
2. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore.
3. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad un'altezza non inferiore a mt.2. Deve essere comunque garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.
4. Ad ogni Espositore è fatto obbligo di provvedere alle pulizie del proprio spazio assegnato, è fatto inoltre divieto agli Espositori di occupare spazi espositivi diversi da quelli loro assegnati. L'utilizzo delle aree adiacenti ai posteggi è di esclusiva competenza dell'Ente", essendo considerate vie di fuga in caso di incidente.

5. Purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
6. Gli esercenti del commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
7. Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste verranno pubblicizzate con visibile cartello.
8. Durante le operazioni di carico e scarico delle merci è vietato tenere acceso il motore dei mezzi di trasporto.
9. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio o a proprietà di terzi.

#### **ART. 15 – TUTELA DELLA PRIVACY**

1. Ai sensi del D.Lgs 196/2003, i dati anagrafici degli Espositori sono inseriti nella banca dati dell'Ufficio competente dell'organizzazione della Fiera e vengono utilizzati ai fini amministrativi e per adempimenti di obblighi di legge. La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati in possesso dell'Organizzazione ha facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dall'art.7, e seguenti, del D.Lgs 196/2003.

#### **ART. 16 – SANZIONI**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni previste dall'art.29 del D.Lgs 114/98 con modalità previste dagli art.106 e seguire del TULPS ( R.D. 3/03/1934 n. 389 e della L 24/11/1981 n. 689).